

Valerio Massimo Minale, *Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a Costantino. Genesi di un'eresia*, Napoli 2013, Jovene Editore, XIX, 279 pp.

1. Il lavoro monografico è dedicato alla legislazione contro i manichei nella breve, ma appassionante stagione che va da Diocleziano a Costantino e che si intreccia con la storia del Cristianesimo delle origini. Fulcro del lavoro sono fondamentalmente due testimonianze, una costituzione imperiale di Diocleziano pervenutaci, al di fuori del Codice Giustiniano, nella *Collatio legum* e alcune testimonianze letterarie, una di Ammiano Marcellino, una di Eusebio di Cesarea e una di Sozomeno, che riferiscono indirettamente sulla legislazione costantiniana. Il volume consta in due parti costruite simmetricamente, precedute da una premessa e da un'introduzione e seguite da una conclusione e da indici.

2. Solo nell'introduzione (pp. 1-13) Minale accenna brevemente alla genesi del manicheismo, dall'inizio dell'attività proselitica di Mani attorno al 240 d.C. fino ai tempi di Diocleziano e Costantino. Dalla frontiera con il regno persiano la nuova fede, forte della sua capacità di convivere in diverse forme sincretiche con altre religioni, si diffuse pervasivamente tramite le vie commerciali per Siria, Egitto ed Africa. L'autore ricorda come persino Agostino di Ippona fosse nei suoi anni giovanili un manicheo.

Nella prima parte del volume (pp. 17-128), incentrata sulla prima delle due testimonianze, l'autore affronta preliminarmente il problema della datazione di Coll. 15.3. La data della promulgazione della costituzione imperiale è controversa, oscillando nelle ipotesi della letteratura moderna tra gli anni 297 e 302. La presenza di Diocleziano nel 302 ad Alessandria, luogo di promulgazione tramandato dove sarebbe arrivato, a guerra persiana finita, per ricevere richieste pubbliche e pri-

vate dai sudditi, fa propendere l'autore per la seconda ipotesi. Viene poi posto il delicato problema della classificazione del provvedimento imperiale nell'ambito della tipologia delle costituzioni a noi pervenuta in. *Inst.* 1.5 e *Ulp.* 1 *inst.* D. 1.4.1.1 (=I. 1.2.6), chiedendosi se costituisca un'*epistula*, una *relatio* oppure un rescritto (p. 37). Il fatto che sia una risposta al *proconsul Africae*, Giuliano, fa propendere per l'idea che si tratti di un rescritto, la forma tipica e prediletta dalla cancelleria imperiale diocleziana. Peraltro, alla luce del contenuto e della sua efficacia generalizzata, l'autore propende per qualificare la costituzione "una figura ibrida" tra *epistula-rescriptum* e *epistula-edictum*, ipotizzando una coesistenza della forma dell'*epistula* con la sostanza dell'editto. Peraltro è un risultato da tempo consolidato il fatto che la maggior parte delle costituzioni imperiali pervenuteci, a prescindere dalla forma e anche dal contenuto, avessero portata di carattere generale e, per una prassi amministrativa costante, non appena emesse dalle cancelleria imperiale, erano trasmesse alle periferie perché ne venisse data pubblica conoscenza<sup>1</sup>.

Nell'ambito del secondo capitolo l'autore affronta finalmente il testo, procedendone ad una dettagliata ed approfondita esegesi. La costituzione presenta una costante dell'età diocleziana e cioè la difesa della romanità e, in particolare, della religione tradizionale romana. Motivo ispiratore della costituzione sarebbe stata proprio la minaccia che i manichei costituivano per la concordia generale all'interno dell'impero, avvertiti a maggior ragione pericolosi per l'origine persiana di tale fede, promanazione del nemico strategico di Roma. La derivanza del manicheismo dal mondo persiano rendeva tale fede infida: dei persiani si condannavano radicalmente i costumi e i culti, collegati – nella prospettiva di Diocleziano – con la magia, qualificata addirittura come crimine (*crimen magiae*).

---

<sup>1</sup> Si vedano, in particolare, M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in J. Andraeu-C. Virlouvet sotto la direzione di, *L'information et la mer dans le monde antique*, Roma, 2002, ora in *Scritti* di M. SARGENTI (1947-2006), Napoli, 2011, 1469 e Id., *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in SDHI, 61, 1995, ora in *Scritti*, cit., 1353.

Minale cerca poi un opportuno confronto tra il contenuto della costituzione antimanichea e i provvedimenti dello stesso Diocleziano volti alla persecuzione dei cristiani (pp. 92 ss.). Similmente ai manichei, anche i cristiani erano considerati da parte dell'apparato di potere come un vero pericolo per l'ordine dello stato romano e la loro condotta veniva qualificata e punita come *crimen maiestatis* (p. 99). Incisivo è l'autore anche quando evidenzia la confusione che, tra le due religioni, facevano i contemporanei che percepivano spesso il manicheismo quale una setta derivante dalle divisioni del cristianesimo.

Il terzo capitolo (p. 105 ss.) è dedicato al confronto con l'età precedente, quella classica in cui i Romani erano perlopiù tolleranti verso le altre religioni e i rari atti d'intolleranza trovavano giustificazione esclusivamente in ragioni politiche. L'unità religiosa dell'Impero era allora mantenuta attraverso il culto della persona dell'imperatore, una forma primitiva di monoteismo, che creava problemi sia ai manichei sia ai cristiani che, non riconoscendo tale culto, erano considerati come una minaccia per l'ordine pubblico e costituivano il bersaglio di un'analoga persecuzione.

3. È nella seconda parte che Minale passa all'età costantiniana e al relativo atteggiamento nei confronti del manicheismo (pp. 129-228). In particolare nel capitolo primo l'autore si concentra sul frammento delle *Res gestae* di Ammiano Marcellino (15.13.2), in cui lo storico racconta come ad un certo Strategio Musoniano, *praefectus praetorio per Orientem*, fosse stato assegnato il compito di un'indagine sulle correnti che agitavano la coscienza religiosa collettiva e, in particolare, sui manichei (*Manichaeorum et similibus*). Diversamente dalle fonti pervenuteci per il regno di Diocleziano, Ammiano Marcellino non associa il manicheismo alla Persia, ma lascia trasparire la preoccupazione dell'imperatore nei confronti della *superstitio*. La datazione del provvedimento tra il 18 settembre 324 e il 20 maggio 325 lo colloca direttamente prima del Concilio di Nicea che condannò l'arianesimo. L'autore apre qui una digressione su Strategio Musoniano, cercando di identificar-

ne la persona, spiegando come ciò costituisca la chiave per una migliore comprensione del passo ammiano<sup>2</sup>. Dopo una carriera tipica dal *comitatus* fino alla prefettura del pretorio, Strategio divenne funzionario fidato dell'imperatore Costantino (p. 151 s.). Interessante è la sua provenienza da Antiochia, la capitale della Siria, la regione che stava conoscendo la più ampia diffusione del manicheismo. Minale, tornando al confronto con il provvedimento diocleziano, illustra le differenze fra la persecuzione operata da Giuliano e un compito di ricerca di informazioni quale quello assegnato a Strategio Musoniano.

Nel secondo capitolo vengono quindi affrontate le testimonianze di Eusebio di Cesarea (*Vita Constantini* 3.63-66) e di Sozomeno (*Historia Ecclesiastica* 2.32). Entrambe le testimonianze riferiscono di una lettera di Costantino in seguito ad un editto dello stesso imperatore che sarebbe stato inviato ai governatori provinciali, ma che non ci sarebbe materialmente pervenuto<sup>3</sup>. Nella lettera – come si evince dal racconto di Eusebio – l'imperatore puntualizzava gli errori degli eretici in materia di fede, qualificandoli come atti oltraggiosi, e riferiva del divieto di riunirsi e della sanzione del sequestro degli ambienti e degli edifici adibiti per gli incontri. Anche Sozomeno riferisce in termini molto simili dell'orientamento dell'imperatore, individuando la lettera come trionfo finale di Costantino su paganesimo ed eresie. Secondo l'autore la lettera agli eretici deporrebbe per un coinvolgimento diretto dei vescovi nelle necessità di governo. Anche per Costantino, dopo

---

<sup>2</sup> Sul tema Minale è già autore di un contributo specificamente dedicato, pur incentrato sulla conoscenza delle molte lingue conosciute dal capace funzionario: Strategio Musoniano, un funzionario poliglotta?, in C. CASCIONE - C. MASI DORIA - G.D. MEROLA a cura di, *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, Napoli, 2013, pp. 655-679.

<sup>3</sup> In merito l'autore ha pubblicato in lingua inglese: Creating a Law about Religion under Constantine the Great: The Case of the Edict against the Heretics (Eus. Vita Const. III.63-66), in Saint Emperor Constantine and Christianity. International Conference Commemorating the 1700<sup>th</sup> Anniversary of the Edict of Milan (Niš, 31<sup>st</sup> May-2<sup>nd</sup> June 2013), ed. D. Bojović, Niš 2013, I 383-405.

la conquista dell'Oriente e l'unificazione del potere imperiale nella sua persona, la questione principale era quella di mantenere la concordia nell'Impero. Il favore da lui riservato al cristianesimo comportava che tutte le deviazioni da tale fede fossero perseguitate come minaccia allo stato romano.

Il terzo capitolo della seconda parte della monografia è dedicato all'identificazione dell'anno e del luogo dell'editto costantiniano (pp. 201 ss.). L'autore sostiene che le ragioni che avrebbero spinto l'imperatore a promulgare l'editto contro gli eretici siano da ritrovare nelle premesse della convocazione del concilio di Nicea. Anche la persona di Strategio sarebbe da collegare agli avvenimenti di Nicea e di Antiochia.

In questo contesto emergerebbe come Costantino considerasse già il manicheismo un'eresia<sup>4</sup>. Tuttavia nelle narrazioni di Eusebio e Sozomeno manca ogni riferimento ai manichei.

È questo forse il punto maggiormente sensibile dell'attenta e preziosa ricostruzione affrontata nel volume. Minale sostiene che l'assenza del manicheismo tra le eresie menzionate nel testo si spiegherebbe con il carattere aperto del documento. Tuttavia la qualificazione del manicheismo come eresia in età costantiniana, pur abilmente argomentata, rimane priva di riscontri testuali. Nonostante l'impresa monografica, in altre parole, rimane discutibile che il manicheismo sia stato punito come eresia già a partire da Costantino. Sono le fonti giuridiche di alcuni decenni dopo, come C.Th. 16.5.3 di Valenti-

---

<sup>4</sup> Della qualificazione del manicheismo come eresia successivamente in età bizantina, l'autore si è occupato in diversi precedenti contributi: v. MINALE (a cura di), *Diritto bizantino ed eresia manichea: storia di un'ossessione*, in Lokin/Stolte, *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilei - Atti del Cedant 2009*, Pavia, 2011, pp. 351-378; v. M. MINALE, *Byzantine Law and Manichaean Heresy: Some Remarks about Ekl. XVII.52*, in M. KNUPPEL, L. CIRILLO (a cura di), *Gnostica et Manichaica. Festschrift für Aloysius van Tongeren*, Wiesbaden, 2012, pp. 21-41 e in *Epetêris tou kentrou ereynês tês istorias tou ellenikou dikaiou/Annals of the research centre for the history of greek law* 44 (2012), pp. 173-191 e in lingua italiana: v. M. MINALE, *Diritto bizantino ed eresia manichea: alcune riflessioni su Ekl. XVII.52*, in *Scritture di Storia* 6 (2012), pp. 59-780; v. M. MINALE, *Alcune riflessioni sulla recezione della legislazione antimanichea in epoca bizantina e sulla sua applicazione, con un accenno ad un'ipotesi di ricerca*, in *RIDA* 57 (2010), pp. 523-561.

niano del 372, C.Th. 16.7.3 di Graziano del 383 e CTh.16.5.11 di Teodosio del 383, a qualificare i manichei colpevoli dell'*error haeresum*, ma vengono viste dall'autore come testimonianze ormai di una successiva "stabilizzazione normativa" (p. 236 nt. 19). Significativa in questo contesto risulta anche un'altra costituzione di Graziano<sup>5</sup>, andata perduta, ma tramandata nel racconto di Socrate Scolastico (*Historia Ecclesiastica* 5.2.1) e Sozomeno (*Historia Ecclesiastica* 7.1.3), in cui i manichei vengono esplicitamente esclusi dal provvedimento di tolleranza insieme ai gruppi percepiti in assoluto come i più pericolosi e cioè a fotiniani e ad eunomiani. Ciò sembra dimostrare che da Graziano i manichei venivano associati agli eretici, costituendo oggetto della medesima sanzione legislativa<sup>6</sup>.

4. Nelle conclusioni (p. 229-244) Minale tira le fila dell'intelligente comparazione fra la politica religiosa di Diocleziano e quella di Costantino. Nonostante l'uno abbia perseguitato i Cristiani e l'altro abbia, per la prima volta nella storia, posto la religione cristiana sullo stesso piano della religione tradizionale, entrambi gli imperatori hanno temuto il manicheismo. Nelle due stagioni tradizionalmente contrapposte Minale sa quindi – con un affresco ragionato ricco di dettagli ed originale nella ricostruzione – cogliere questo importante punto di intersezione. Con ciò lascia intuire come sia da relativizzare l'opinione consolidata che l'era costantiniana costituisca un cambio completo di marcia rispetto a quella immediatamente precedente.

Il ventennio che separa Diocleziano da Costantino, cruciale per la storia delle religioni, è sì l'epoca in cui la legislazione religiosa subiva una radicale metamorfosi e l'impero diventava cristiano, adottando come religione di stato il credo nice-

---

<sup>5</sup> Menzionata incidentalmente dall'autore a p. 239 nt. 27.

<sup>6</sup> Ad essa Minale fa comunque menzione, senza specificarne il contenuto, a p. 239 nt. 27. Sul punto si veda I. FARNOLI, *Un poco noto proclama di tolleranza religiosa della fine del IV sec. d.C.*, in C. Russo Ruggero (a cura di), in *Studi in onore di Antonio Metro*, 1, Milano, 2009, pp. 411-431.

no. Ma, in questo fitto intreccio tra potere, società e religione, entrambi gli imperatori perseguivano, in ultima analisi, la coesione interna dell'impero e la pacifica convivenza dei suoi abitanti. In questa prospettiva i due imperatori non sono allora da contrapporre, alla stregua, rispettivamente, del persecutore e del tollerante, quasi fossero opposte espressioni di bene e male. L'antimanicheismo si colora così di un duplice significato: non solo oggetto della politica persecutoria di Diocleziano e Costantino, ma anche chiave interpretativa della storia per discostarsi, nella complessa trama dei dissensi e dei dissidi, da una troppo semplicistica interpretazione dicotomica dei due imperatori.

*Iole Fagnoli*